

RISCONTRO A QUESITI relativi al bando di gara europea a procedura aperta per affidamento mediante Project Financing della concessione per progettazione, costruzione e successiva gestione dell'impianto di cremazione presso il cimitero Armea – Codice CUP: G27B17000120005– Codice CIG: 7079567381.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla Centrale Unica di Committenza Comune di Sanremo – Comune di Taggia inerente la procedura di gara in oggetto, si fornisce riscontro in forma anonima ai seguenti quesiti:

QUESITO N. 1

In data 24.07.2017 con prot. gen.le n. 53788 è arrivato il seguente quesito:

QUESITO sub 1

In relazione al punto 7.3 del Disciplinare di gara, in cui sono riportati i requisiti dei soggetti individuati per lo svolgimento delle attività di progettazione e servizi connessi di cui alla lettera vvvv) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla presente procedura mediante l'indicazione di professionisti tra loro associati (Raggruppamento temporaneo di professionisti di cui al successivo punto e) del citato punto 7.3 del Disciplinare), si richiedono i seguenti chiarimenti:

- per quanto concerne il requisito di cui al punto a) “... *adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione delle opere da realizzare ...*”, se è da intendere che tale requisito debba essere posseduto e dimostrato singolarmente da tutti i professionisti facenti parte del R.T.P oppure se sia sufficiente è accettabile che la sommatoria dei massimali delle polizze assicurative stipulate dai singoli professionisti partecipanti, risulti pari o superiore a tale valore minimo?

QUESITO sub 2

In relazione al punto 7.3 del Disciplinare di gara, in cui sono riportati i requisiti dei soggetti individuati per lo svolgimento delle attività di progettazione e servizi connessi di cui alla lettera vvvv) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla presente procedura mediante l'indicazione di professionisti tra loro associati (Raggruppamento temporaneo di professionisti di cui al successivo punto e) del citato punto 7.3 del Disciplinare), si richiedono i seguenti chiarimenti:

- se nell'ipotesi di partecipazione sopra descritta, ovvero indicazione di professionisti tra loro associati in Raggruppamento Temporaneo, il modello Allegato 7 al Disciplinare di gara dovrà essere compilato da parte di ogni singolo professionista partecipante al Raggruppamento o semplicemente dal soggetto capogruppo (mandante) o in quale altra modalità ritenuta valida dalla

Stazione Appaltante?

1

QUESITO sub 3

In relazione al possesso del requisito di cui alla lettera b) del punto 7.3 del disciplinare di gara “...*avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoriapari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna*

delle classi e categorie, come precisato nella tabella sottostante...”, se sia corretto intendere che tale requisito venga soddisfatto, per ogni classe e categoria indicate nella tabella 4 e nella tabella

5, indifferentemente dalle attività professionali elencate dalla Stazione Appaltante nello stesso punto
7.3.?

RISPOSTA:

Quesito sub 1:

Si accetta che il livello di copertura assicurativa sia soddisfatto mediante sommatoria dei massimali delle polizze assicurative dai singoli professionisti partecipanti all'ATP;

Quesito sub 2:

In caso di RTP il modello 7 allegato al disciplinare dovrà essere unico ma controfirmato da tutti i professionisti costituenti RTP;

Quesito sub 3:

Al fine di dimostrare la capacità tecnica dei professionisti incaricati essi dovranno aver svolto progettazione e diretto progetti secondo le tabelle 4 e 5 del punto 7.3.

Quindi dovranno aver redatto progettazione esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica, la sicurezza D.L. 81/2008, le relazioni geologiche e la direzione dei lavori.

Tale requisito può essere dimostrato dall' RTP nel suo complesso.

QUESITO N. 2

In data 01.08.2017 con prot. gen n. 55625 è pervenuto il seguente quesito:

Con riferimento al punto 11.2 del Disciplinare di gara, in cui viene descritto il contenuto della busta B) Offerta tecnica da presentare in sede di offerta da parte dei concorrenti (compreso il promotore), e nello specifico, al punto sub 1) Progetto definitivo, lettera c) "rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico", è da intendere alternativamente che:

Ipotesi A) - ogni concorrente effettui autonomamente un rilievo topografico planimetrico detto "piano quotato", ed in tal caso la Stazione appaltante dovrebbe rilasciare autorizzazione ai topografi dei vari concorrenti, rendere disponibile l'area di rilievo sgombera, rendendo noti le modalità ed i tempi per effettuare le operazioni suddette;

Ipotesi B) – La Stazione appaltante ha già a disposizione un proprio rilievo planoaltimetrico e quindi, in tale casistica la suddetta documentazione dovrebbe essere resa disponibile e visionabile, con le stesse modalità utilizzate per gli elaborati progettuali della proposta del promotore;

Ipotesi C) – in ultima analisi, sia sufficiente la produzione da parte del concorrente di una rappresentazione grafica in pianta e sezione desunta dalle aerofotogrammetrie disponibili.

RISPOSTA

Deve farsi il rilievo ogni concorrente autonomamente.

QUESITO N. 3

In data 07.8.2017 con prot. gen n. 57307 è pervenuto il seguente quesito:

Con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara “Requisiti di progettazione e servizi connessi” ed in particolare alle Tabelle 3, 4 e 5 nelle quali si individuano le classi e categorie specifiche dell'intervento, attesa la particolarità della tipologia di intervento, per la quale appare limitativa la destinazione funzionale E.02 quale “edificio rurale, industriale o artigianale”, si chiede di precisare se possa sussistere equipollenza delle classi e categorie pubblicate con altre (o tutte) le destinazioni funzionali della categoria EDILIZIA. Ciò anche alla luce della necessità di dover garantire adeguata qualificazione in relazione alla attività di progettazione strutturale.

RISPOSTA

Sarà possibile dimostrare la capacità tecnica dei progettisti, relativamente alla sola parte edile, mediante la redazione di progetti relativi alla classe e categoria ex 1/C, o di maggior complessità come la ex 1/D, del D.M. n. 143/49.